
Inammissibile la ricusazione rivolta all'intera sezione disciplinare investita della decisione sul merito per aver la detta sezione già deciso sul provvedimento cautelare

*L'incompatibilità che, ai sensi dell'art. 51 n. 4 e 52 cod. proc. civ., giustifica l'accoglimento dell'istanza di **ricusazione** per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell'ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio investito della decisione sul merito abbiano già deciso sulla sospensione **cautelare** nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare appartiene ad una serie processuale autonoma sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori e che essa, di conseguenza, non è in alcun modo riferibile "ad un altro grado dello stesso processo" (Nella fattispecie, il ricorrente aveva ricusato i Consiglieri CDD designati per il dibattimento nel procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti perché gli stessi avevano in precedenza deliberato a suo carico la sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).*

[massima ufficiale]

L'istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d'imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. Conseguentemente, è inammissibile la ricusazione rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell'intera Sezione disciplinare.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 19 del 22 marzo 2022 (pubbl. 10.6.2022)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

Avv. Maria Masi	Presidente f.f.
Avv. Daniela Giraudò	Segretario f.f.
Avv. Ettore Baldassarre	Componente
Avv. Stefano Bertolini	“
Avv. Giampaolo Brienza	“
Avv. Francesco Caia	“
Avv. Patrizia Corona	“
Avv. Francesco Greco	“
Avv. Gabriele Melogli	“
Avv. Francesco Napoli	“
Avv. Arturo Pardi	“
Avv. Alessandro Patelli	“
Avv. Isabella Maria Stoppani	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], con Studio in [OMISSIS], in giudizio di persona, pec [OMISSIS], avverso

l'ordinanza emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania 20.6.2017, notificata il 21.6.2017, con la quale si rigetta atto di ricusazione di alcuni membri del CDD.

Il ricorrente non è comparso.

Per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere Avv. Isabella Maria Stoppani.

Inteso il P.G., il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Il ricorrente ha presentato istanza di ricusazione di quattro componenti il CDD designato per il dibattimento nel procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti perché gli stessi avevano composto il CDD che aveva deliberato a suo carico la sospensione cautelare per un anno dall'esercizio della professione forense, contestando la mancata osservanza dei dettami di cui agli art.li 36 e 37 cpp, richiamati dall'art. 6 Regolamento CNF n.2/2014, che rinviano agli art.li 34 e 35 cpp, citando la sentenza della Corte Costituzionale n.432/1995, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34 cpp nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

Il CDD di Catania ha rigettato l'istanza di ricusazione in ragione dell'impersonalità della stessa osservando che la ricusazione "*risulta formulata impersonalmente nei confronti dei componenti della sezione il che postula un'assenza di cause specifiche attinenti i singoli consiglieri che avrebbero potuto/dovuto indurre gli stessi a valutare l'eventuale astensione*".

Con riferimento, da parte del ricorrente, agli art.li 36 e 37 cpp, con rinvio, da parte dell'art.36 all'art.34 cpp, che indica i casi di incompatibilità del giudice, determinata da atti compiuti nel procedimento, ritenendoli applicabili al procedimento disciplinare in corso nei suoi confronti il CDD ha ritenuto non esservi analogia tra le citate norme del cpp e quelle relative al Regolamento CNF n.2/2014, stante la dicitura espressa dell'art.6, per il quale è possibile la ricusazione dei singoli componenti la sezione disciplinare per i motivi di cui agli art.li 36 e 37 cpp, in quanto applicabili. Il CDD ha osservato che l'attività svolta dal CDD è di natura amministrativa ed è pertanto sottratta alla tassatività delle ipotesi ex art.51 cpc

relativa all'obbligo di astensione ed alla facoltà di ricsuzione e ha richiamato l'unitarietà del procedimento disciplinare, che si svolge con valutazioni autonome rispetto al processo penale.

Il ricorrente ha impugnato tempestivamente il provvedimento notificato il 21.6.2017 con il quale il CDD di Catania ha rigettato l'istanza di ricsuzione proposta aisensi dell'art. 6, co.2 Regolamento CNF 2/2014, con ricorso ex art. 8 medesimo Regolamento.

Sostieneche erroneamente il CDD ha ritenuto la ricsuzione rivolta impersonalmente nei confronti dei componenti la Sezione, essendo invece rivolta singolarmente ad alcuni di essi, quattro, con indicazione dei nomi, accomunati dalla stessa doglianza, quella, cioè, di aver partecipato alla fase cautelare e, pertanto, incompatibili con quella del giudizioed altrettanto erroneamente ha ritenuto non applicabili alla propria attività, di natura amministrativa, gli art.li del cpp indicati nell'istanza, poiché il "*rinvio formale*" effettuato dall'art.6 Reg. CNF n. 2/2014, renderebbe applicabili le previsioni del cpp anche all'attività amministrativa.

Il ricorrente ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Ha poi inviato nota 3.10.2020, con la quale ha comunicato che non avrebbe partecipato all'udienza, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile e comunque infondato, e va rigettato.

E' inammissibile perché la ricsuzione è rivolta impersonalmente nei confronti di quattro componenti su cinque della Sezione disciplinare, con unica motivazione (cfr. CNF, n.17/2011, per il quale la ricsuzione è diretta al solo giudice inteso come persona fisica ed è inammissibile la ricsuzione rivolta anche solo individualmente contro tutti ma per le medesime motivazioni, trattandosi di questioni che esulano dalle circostanze strettamente personali, alla luce delle quali sono previsti gli istituti dell'astensione e della ricsuzione).

Anche la Suprema Corte (cfr. Cass., n.12345/2011) ha chiaritola necessità di allegare "*una specifica causa di ricsuzione con riferimento a ciascun giudice*".

Il ricorso è, comunque, infondato.

Il procedimento disciplinare dinanzi il CDD ha natura amministrativa ed ha una struttura che non ricalca quella del processo penale; le norme del cpp possono trovare applicazione se compatibili, solo "*per quanto non specificatamente disciplinato*" (art.59, co.1, lett.n) L.247/2012).

Ai sensi degli art.li 59 e 60 L. 247/2012 e 32 Reg. CNF 2/2014, la sezione designata è competente a conoscere il fatto sia in sede cautelare che in sede di merito, come avviene per il giudizio civile.

Le ipotesi di incompatibilità sono disciplinate in via autonoma, non potendo il componente del CDD essere Consigliere dell'Ordine (art.28 L.P.), Consigliere CNF (art.38 L.P.), ed il Consigliere Istruttore non può appartenere allo stesso Ordine dell'incolpato (art. 58, co.2). Entrambe le previsioni fanno sì che il richiamo effettuato dall'art.6 Reg. 2/2014 agli art.li 36 e 37 cpp "*in quanto applicabili*" non possa essere riferito alla disciplina delle incompatibilità prevista per il giudice penale.

L'applicazione all'ambito disciplinare nella fase avente natura amministrativa sarebbe una inammissibile interpretazione analogica, mancando il presupposto normativo.

La scelta effettuata in sede di regolamentazione, del resto, non confligge con principi generali.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che, per esserci incompatibilità endoprocessuale, vi debba essere una "*duplicazione di giudizi della medesima natura presso lo stesso giudice*" (sent. N.ri 131/1996, 124 e 186/1992, 439/1993 e 455/1994), ed analogamente la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il rischio di effettivo condizionamento del giudice esiste solo ove l'ambito di cognizione sia il medesimo.

Nel processo disciplinare, ex art.60 L. 247/2012 e 32 Reg. 2/2014, la sospensione cautelare consegue ad ipotesi tassative, in cui il giudizio di colpevolezza o dei gravi indizi della stessa sono stati già effettuati dall'autorità giudiziaria e il CDD può solo valutare lo *strepitus fori*, che attiene a profili del tutto differenti.

P.Q.M.

Visti gli art.li 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli art.li 59 e seg.ti R.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio nazionale forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2021.

Il Segretario f.f.

Il Presidente f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudò

f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale forense,
Oggi, 22 marzo 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

La Consigliera Segretaria

Avv. Rosa Capria